

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "NetworkQuattro ETS" (di seguito più brevemente indicata in questo Statuto come "Associazione"), con sede legale in Messina, in via Livorno 2 Palazzina I. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1.2 L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore"), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 L'acronimo ETS nella denominazione dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2.2 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa intende operare nei settori di interesse generale definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L.281/1991;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

STATUTO

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religiosa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L.141/2015 e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n. 166)
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Promuovere, organizzare, istituire e gestire, in conto proprio o per conto terzi, servizi socio-assistenziali ed educativi (attività di sostegno e recupero scolastico, laboratori per attività parascolastiche, animazioni culturali e animazione di strada, centri di arte terapia, asili nido, servizi educativi e di socializzazione per l'infanzia e l'adolescenza ecc.) per l'assistenza ai minori;
- Aprire e gestire maneggi anche per fini terapeutici (ippoterapia), scuole di equitazione e scuderie;
- Gestire, istituire o valorizzare zone ed aziende agricole singole o associate finalizzate al turismo rurale e naturalistico ed altre attività agrituristiche;
- Promuovere la conoscenza ed il recupero delle risorse naturalistiche, turistiche ed antropologiche, dell'arte e del folklore del territorio in cui si opera, sia autonomamente che in collaborazione con gli Enti Istituzionali, culturali, artistici e sociali, organizzando e promuovendo la cultura del "paese albergo" e del turismo scolastico;
- Organizzare e gestire manifestazioni ed eventi a carattere culturale, sportivo, sanitario, musicale e del tempo libero avendo come obiettivo anche l'integrazione e gli scambi culturali-turistici con tutti i paesi dell'E.U. e dell'O.N.U.;
- Offrire e gestire qualsiasi servizio per la salvaguardia del patrimonio naturalistico, boschivo e forestale, ivi compresi servizi di vigilanza e servizi antincendio utilizzando tutti i mezzi tecnologicamente avanzati sia di proprietà dell'Associazione sia attraverso la stipula di convenzioni con ditte specializzate nel settore di intervento e istituzioni in genere;
- Istituire corsi di formazione per studenti e disoccupati nei vari campi delle attività produttive (agricoltura, artigianato, terziario avanzato, socio-assistenziale, sanitario, nutrizione, bellezza, ecc.); istituire e organizzare corsi di specializzazione e formazione professionale nel campo della sicurezza e della prevenzione del lavoro e dei reati;
- Gestire iniziative nel settore del turismo culturale, religioso, ambientale, naturalistico, sociale, sportivo e della salute;

STATUTO

- Realizzare e gestire centri sportivi, anche finalizzati al recupero dei portatori di handicap;
- Assumere ogni iniziativa utile per la diffusione e la pratica dello sport e del turismo anche attraverso la gestione e l'organizzazione di campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, Bed&Breakfast, Ostelli per la Gioventù, Bar, Pub, Birrerie, Ristoranti, Pizzerie, Bistrot, visite guidate e di centri destinati ad attività ricreative e balneazione;
- Produrre, organizzare e gestire eventi (concerti, eventi sportivi, teatrali, ecc.) con attività di controllo access-, servizi di help on line, call-center, servizi d'accoglienza, hostess e steward e servizi di facchinaggio, servizi di prevendita e ticketing;
- Organizzare e gestire progetti finalizzati all'utilizzo di risorse per mezzo del servizio civile, all'inquinamento ambientale ed alle certificazioni di qualità;
- Realizzare attività mediante interventi e azioni informative volti al miglioramento della condizione di salute e del benessere personale e professionale;
- Promozione e realizzazione di progetti di sviluppo e di formazione nel campo della sanità pubblica, scolastico, sportivo, energetico e infrastrutturale;
- la pubblicazione e redazione di periodici o manuali relativi alle finalità e attività dell'Associazione.
- l'organizzazione di convegni, dibattiti, incontri e attività a tal scopo finalizzati;
- interventi a sostegno di aiuti umanitari anche con l'invio di beni di soccorso e/o mediante raccolta fondi;
- la realizzazione di attività di volontariato con particolare attenzione al disabile e all'anziano;
- Promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, musicali, teatrali, turistico-sportive, e dello spettacolo in genere;
- Gestire comunità di recupero per tossicodipendenti, minori, soggetti diversamente abili e case famiglie per anziani;
- Realizzare e gestire centri di raccolta fiscale (CAF) e Patronati, Servizi e assistenza dedicati a stranieri (UE e Extra-UE);
- Gestire o tutelare parchi urbani ed extraurbani, boschi e riserve di qualsiasi genere, coste, bacini fluviali, acquari cittadini, oasi o comunque contribuire alla loro salvaguardia e tutela;
- Offrire e gestire servizi nel campo sanitario (tecnologia mobile, ambulanza, poliambulanza, ospedali da campo, ecc.) nonché servizi nei campi profughi e nei centri di prima accoglienza;



STATUTO

- Fornire servizi nel settore della pubblicità e della promozione dei prodotti e dei marchi aziendali, quali elaborazione di piani comunicazionali, campagne promozionali, organizzazioni di fiere, mostre e meeting con partner nazionali ed esteri;

2.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.4 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modifiche ed integrazioni.

2.5 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi dei propri soci, quando necessario, per svolgere le attività, anche sotto forma di volontariato. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

2.6 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modifiche ed integrazioni.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati; Pagina 9 di 26
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

STATUTO

- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

3.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.4 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno quattro persone fisiche socie.

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico del Terzo Settore.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante.

STATUTO

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamenti. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto di partecipare alla vita associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4.8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.3 I soci decadano automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di

STATUTO

comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Sono organi dell'Associazione: Pagina 13 di 26

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il tesoriere – segretario;

e) Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;

L'elezione degli organi dell'Associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

7.2 Negli organi dell'Associazione non possono essere eletti il personale dipendente e coloro che abbiano un rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Non possono essere nominati consiglieri a fare parte dell'Organo di controllo, se nominati, decadano dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.3 Conflitto d'interesse

Qualsiasi attività svolta da chi ricopre cariche associative deve sempre essere condotta in assenza di conflitto di interesse per l'Associazione.

STATUTO

Sussiste l'obbligo per chi ne venisse a conoscenza di comunicarlo tempestivamente all'organo di appartenenza.

Sussiste conflitto d'interesse quando chi ricopre una carica sfrutta la propria posizione all'interno dell'Associazione al fine di trarne vantaggio economico o patrimoniale per sé e/o per terzi.

7.4 Durata delle cariche, sostituzioni e gratuità dell'ufficio I componenti degli organi associativi regolarmente eletti devono essere maggiorenni, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un consigliere, di un componente dell'Organo di controllo, subentra il primo dei non eletti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

I nuovi componenti cessano il proprio ufficio insieme a quelli in carica.

Tutti gli incarichi associativi si intendono esclusivamente gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8.5 In assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art.24, comma 2 del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

STATUTO

8.7 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8.8 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8.9 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8.10 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8.11 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8.12 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

8. 13 L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

STATUTO

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

8.14 L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario o di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.4 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

9.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 12 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Ad esso competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la fissazione delle quote associative;

STATUTO

- le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione
- le decisioni inerenti alla direzione del personale e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- le delibere circa l'ammissione degli associati e, nel caso, la motivazione del rigetto;
- l'individuazione delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;

9.9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea;

10.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo inadempimento o in caso di sua vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: per dimissioni; per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

10.4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 - SEGRETARIO E IL TESORIERE

11.1 Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

STATUTO

Provvede, inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di inadempimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente,

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

12.1 L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. In difetto la nomina è facoltativa.

12.2 L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

12.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.4 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

STATUTO

12.5 Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

12.6 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

12.7 L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

12.8 L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore. In difetto la nomina è facoltativa.

12.9 L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.10 L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.11 I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

13.1 L'Associazione ha durata illimitata.

13.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

13.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

13.4 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o altro ETS, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

STATUTO

Art. 14 - LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

14.1 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

14.2 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

14.3 Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che ne cura il puntuale aggiornamento.

14.4 Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro dei Verbali tenuto a cura del Consiglio Direttivo, che ne cura il puntuale aggiornamento.

14.5 Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

15.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termini utili per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

15.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque: potrà avere la forma del Rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €; in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

STATUTO

dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale; dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

15.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa inoltre sarà tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

15.5 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 – RINVIO

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di Associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Letto, approvato e ratificato

Totaro Salvatore:

Salvatore Totaro

Luparello Cristina

Cristina Luparello

Miano Esterina

Esterina Miano

Stabile Alfredo

Alfredo Stabile

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I
Registrato il 06/03/2015 al n. 335 serie 3
Pagato € 200,00 (duecento, 00)
Bollore Secca ☐

